

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2022, N. 3**Disposizioni finanziarie di carattere urgente.**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024))

1. A decorrere dall'anno di imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito incrementando l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0 per cento;
 - b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,58 per cento;
 - c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,08 per cento;
 - d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 1,10 per cento.
2. Per l'anno 2022 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)), disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono confermate.

Articolo 2

(Crisi in Ucraina)

1. Le erogazioni liberali versate alle casse regionali per assicurare sostegno e soccorso alla popolazione proveniente dall'Ucraina interessata dalla crisi internazionale sono riversate al Commissario delegato nominato con ordinanza del Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 (Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina), mediante accredito alla relativa contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata ordinanza.

Articolo 3

(Abrogazione)

1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2014)), è abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Articolo 4

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Regione.

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova addì 17 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2022, N. 3

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 28 in data 18 febbraio 2022;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 febbraio 2022, dove ha acquisito il numero d'ordine 112;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 24 febbraio 2022;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, sia nel merito che con riferimento al parere di compatibilità, in data 7 marzo 2022;
- e) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2022;
- f) la legge regionale entra in vigore il 23 marzo 2022.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione della I Commissione (Consigliere Lauro L.)**

Con il presente disegno di legge si interviene al fine di uniformare la normativa regionale alle nuove disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche come introdotte dalla recente legge di bilancio dello Stato, che ha effettuato una revisione del sistema di tassazione delle persone fisiche, introducendo nuovi scaglioni reddituali e riducendo il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro, nell'ottica di dare avvio al processo di riforma fiscale previsto tra le azioni cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Considerato che le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e considerato, altresì, che il nuovo sistema a scaglioni è già operativo a decorrere dal 1 gennaio 2022, si è reso, pertanto, necessario effettuare un adeguamento degli impianti normativi regionali relativamente ai previsti nuovi scaglioni dell'addizionale regionale IRPEF.

La norma statale prevede, a tal proposito, che le Regioni pubblichino le leggi di revisione, già riferite all'anno di imposta 2022, entro il 31 marzo 2022 per cui occorre che la Regione approvi apposita legge di revisione e la pubblichi sul BURL entro il termine indicato.

Le disposizioni regionali di cui presente disegno di legge assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, mantenendo pressoché inalterata la pressione fiscale complessiva, ad invarianza di gettito.

In sede di esame da parte della I Commissione consiliare, competente per materia, l'articolato del disegno di legge è stato approvato all'unanimità dei rappresentanti delle Forze politiche presenti nella seduta del 7 marzo 2022, unitamente alla disposizione di invarianza finanziaria.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Tributi e staff della Direzione finanza, bilancio e controlli